ADESIONE DELLE COLONIE ITALIANE ALLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 9 DICEMBRE 1907 PER LA CREAZIONE DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DI IGIENE PUBBLICA

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere all'adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica con sede in Parigi.

Versione in vigore dal 18 marzo 1934, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica
Estremi	Legge 29 gennaio 1934, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-delle-colonie-italiane-alla-convenzione-di-roma-del-9/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it